

Parco Nazionale delle Cinque Terre

REGOLAMENTO RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO IN CONTROLLO DEL CINGHIALE

Redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge n.394 del 1991

(Approvato con delibera n.66 del 03.10.2012 con parere favorevole della Comunità del Parco nella seduta del 04.10.2012)

Definizioni

Controllo diretto: consiste in interventi di cattura e di abbattimento selettivo al fine di rimuovere i cinghiali là dove il rischio che si manifestino danni causati dalla specie alle biocenosi naturali, ai monumenti storici, alle attività produttive ed alla salute dell'uomo è elevato.

Controllo indiretto: consiste nella messa in opera di recinzioni meccaniche e/o elettriche finalizzate ad estinguere o contenere i danni causati dalla specie.

ISPRA Istituto superiore Protezione e Ricerca Ambientale

Art. 1 FINALITA

Questo regolamento disciplina l'attività di controllo selettivo sul Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi della Legge 394/91.

Gli interventi relativi al patrimonio faunistico, di cui al presente regolamento, avvengono sulla base di criteri di coerenza scientifica e nel rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia del paesaggio e delle attività agricole. L'attività di controllo è tesa alla riduzione dei danni e dei conflitti sociali e si attua in modo indiretto, con la messa in opera di recinzioni, e in modo diretto attraverso catture e abbattimenti, là dove i metodi indiretti sono risultati inefficaci ad una verifica condotta da parte di questo ENTE PARCO.

Art. 2 PIANO DI CONTROLLO

Le operazioni si svolgono secondo un piano annuale di controllo del Cinghiale, redatto secondo le linee guida indicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approvato dal Consiglio direttivo e dall'ISPRA.

Il piano può essere integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.

L'Ente Parco nomina il responsabile tecnico-scientifico - d'ora in poi denominato Responsabile – il quale predispose il piano di gestione del cinghiale, ne cura l'attuazione e ne verifica l'efficacia.

Art. 3 ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO

Per l'attuazione del piano di controllo l'Ente Parco nomina uno o più responsabili del coordinamento degli interventi di controllo diretto e delle attività di controllo indiretto- d'ora in poi denominato coordinatore.

Il coordinatore svolgerà le attività previste dal piano in stretta collaborazione col responsabile di cui all'art.2. Il coordinatore riceve e valuta le eventuali segnalazioni di presenza di animali o di danni da fauna selvatica ed in seguito pianifica le operazioni di controllo diretto.

Il coordinatore, in collaborazione con la direzione dell'Ente, convoca i coadiutori al controllo del

cinghiale di cui all'art.4. Le attività di controllo diretto saranno svolte dai coadiutori al controllo del cinghiale, e/o dal personale del Corpo Forestale dello Stato , e/o da personale della Polizia Provinciale.

Art. 4

COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE

L'Ente pubblicherà annualmente un "Albo dei coadiutori al controllo del cinghiale all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre". L'abilitazione necessaria all'inserimento in tale albo potrà essere conseguita a seguito della partecipazione ad uno specifico corso (il cui programma è stato approvato dall'ISPRA) ed al superamento di uno specifico esame.

A seguito di un colloquio teso a dimostrare la conoscenza delle tecniche di controllo e le motivazioni dello stesso potranno altresì essere iscritti al registro dei coadiutori del Parco persone abilitate da altri enti con specifico corso il cui programma sia stato approvato dall'ISPRA.

Art. 5

CRITERI DI CONVOCAZIONE DEI COADIUTORI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Potranno essere convocati alle attività promosse dall'Ente esclusivamente i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.4. Saranno convocati prioritariamente i coadiutori che presteranno la loro opera di collaborazione anche per le operazioni di controllo indiretto e per tutte le attività previste dal piano di gestione.

I coadiutori saranno inoltre convocati agli interventi di controllo diretto dando preferibilmente la precedenza ai residenti ed ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli all'interno del territorio del Parco.

La sorveglianza viene assicurata da persone espressamente autorizzata dal Parco (L.N. 394/91, art.11 comma 4), dal personale del Corpo Forestale dello Stato facente capo al locale Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) e/o dal personale della Polizia Provinciale della Spezia.

Art. 7

CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DEL PRELIEVO

Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri e le modalità indicati nel piano annuale di gestione.

Art.8

DESTINAZIONE DEI CAPI OGGETTO DI PRELIEVO

L'Ente consente ai coadiutori di cui all'articolo 4 di disporre degli animali abbattuti, a titolo di risarcimento dell'opera prestata secondo i criteri e le modalità previste nel Piano di controllo del cinghiale.

Art. 9

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

I coadiutori al controllo del Cinghiale devono:

- a. rispettare scrupolosamente il presente disciplinare, le disposizioni impartite dal persona responsabile per la sicurezza espressamente nominata dal Parco e dal personale del Corpo Forestale dello Stato facente capo al locale Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.)
- b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
- c. collaborare alla messa in opera ed alla manutenzione delle recinzioni;
- d. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco.

e. mettere in atto tutte le disposizioni e i comportamenti tesi a garantire la sicurezza e l'incolumità di altri coadiutori o di chiunque altro fruisca del territorio del Parco.

Art. 10
SANZIONI

Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all'art. 9 comportano la sospensione dall'Albo per un periodo da 1 a 6 mesi.

La recidività nelle violazioni di cui ai precedenti commi può comportare la cancellazione dall'Albo.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite dalla Giunta esecutiva su proposta di un'apposita commissione composta da:

- 1) il Direttore del Parco o un suo delegato;
- 2) il responsabile alla sicurezza o un suo delegato;
- 3) il Responsabile tecnico-scientifico o un suo delegato;